 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 1 a 25	



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**


MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 19 marzo 2015

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO ORISTANO


ALLEGATO A.05.2

**DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO
TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO**

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 2 a 25	


SOMMARIO

INDICE DELLE REVISIONI	3
STRATEGIA DI ADEGUAMENTO TECNICO/IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SICUREZZA ANTINCENDIO	4
SCOPO	4
PREVISIONI NORMATIVE	5
STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 1	6
STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 2	8
STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 3	13
STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 4	17
PREVISIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI	20

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 3 a 25	

INDICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	MOTIVO
REV.00	01/07/2024	PRIMA EMISSIONE

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 4 a 25	

STRATEGIA DI ADEGUAMENTO TECNICO/IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SICUREZZA ANTINCENDIO

SCOPO

Il Sistema di Gestione finalizzato all'adeguamento della Sicurezza Antincendio, nel rispetto di quanto disposto nell'allegato III del Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015, presuppone la definizione delle misure tecnico strutturali e impiantistiche.

Scopo del documento è quello di identificare le necessità del P.O. in relazione allo stato di adeguamento tecnico, impiantistico e strutturale della sicurezza antincendio degli edifici, monitorarle a cura del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) e sottoporle a periodico riesame del Datore di Lavoro.

PREVISIONI NORMATIVE

Di seguito sono dettagliate le previsioni normative sull'adeguamento tecnico/impiantistico e strutturale estrapolate dal DM 19/03/2015 per ogni scadenza prevista dallo stesso e ss mm ii.

ADEMPIMENTI FASE 1

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Disposizioni per l'utilizzo di gas in bombole | punto 17.1 comma 2 lettera b |
| 2. Disposizioni sui depositi di sostanze infiammabili | punto 17.2.4 |
| 3. Verifiche e adeguamenti su impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione | punto 17.4.1 comma 1 1 |
| 4. Verifiche e adeguamenti impianti elettrici | punto 17.5 comma 1 |
| 5. Installazione impianto illuminazione sicurezza | punto 17.5 comma 7 |
| 6. Dotazione di estintori | punto 18.2 |

ADEMPIMENTI FASE 2

Prima scadenza 24/04/2019 – Proroga 24/04/2023

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Adeguamento Aree di tipo A,E,F | punto 13.3 |
| 2. Separazioni/Comunicazione con altre attività | punto 14 |
| 3. Adozione di materiale con definite caratteristiche di reazione al fuoco (tendaggi, mobili imbottiti, sedie) | punto 15.2 comma 1 lett f,g,h |
| 4. Prescrizioni d'uso su locali a rischio specifico | punto 15.4 |
| 5. Prescrizioni su distribuzione gas medicali in bombole | punto 17.1 comma 1, comma 2 lett e |
| 6. Adeguamento locali adibiti a deposito e servizi generali | punti 17.2.1/2/3/5 |
| 7. Adeguamento impianti distribuzione gas combustibili | punto 17.3.1 comma 1 |
| 8. Verifiche e adeguamenti impianti di distribuzione gas medicali | punto 17.3.2 |
| 9. Realizzazione impianti IRAI | punto 18.5 |

ADEMPIMENTI FASE 3


Prima scadenza 24/04/2022 – Proroga 24/04/2026

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Messa a norma scale | punto 15.5.1 commi 1/3/7 |
| 2. Messa a norma scale (ammissibilità unica scala) | punto 15.5.2 |
| 3. Messa a norma impianti di sollevamento | punto 15.6 |
| 4. Messa a norma impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione | Punto 17.4 |
| 5. Messa a norma impianti elettrici | Punto 17.5 |
| 6. Installazione e prescrizione sui sistemi e gli impianti di protezione attiva | Punto 18.1 |
| 7. Realizzazione impianto di protezione attiva a rete di idranti | punto 18.3 |
| 8. Realizzazione impianto di protezione attiva automatico (c.i > 1062 MJ/m ²) | punto 18.4 |

ADEMPIMENTI FASE 4

Prima scadenza 24/04/2025– Proroga 24/04/2028

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Adeguamento materiali con definite caratteristiche di reazione al fuoco | punto 15.2 comma 1 lett a,b,c,d,e |
| 2. Adeguamento Resistenza al fuoco delle strutture | punto 15.1 |
| 3. Adeguamento Compartimentazione | punto 15.3 |
| 4. Messa a norma scale (se pertinente) | punto 15.5.1 commi 2 |
| 5. Realizzazione montalettighe (edifici con altezze >12 m) | punto 15.7 |

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 6 a 25	


STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 1

Entro 24/04/2016 (SCIA PRESENTATA il 05/10/2017)

FASE 1	n. 1
Strategia Organizzativa	Disposizioni per l'utilizzo di bombole di gas medicali
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.17.1 comma 2 del DM 19/03/2015 Aree e impianti a uso specifico lettera b Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali.
Responsabilità	Il Datore di Lavoro coadiuvato dal SPP e il Servizio di Farmacia Ospedaliera, dispone le indicazioni. Il ST le accoglie e dispone i procedimenti attuativi. I Direttori di reparto e il Direttore medico di presidio controllano l'esercizio per la parte di competenza specifica
Stato di fatto	Non è stato verificato l'adempimento delle indicazioni normative
Documento di riferimento	
STATO ADEMPIMENTO	Da verificare

FASE 1	n. 2			
Strategia Organizzativa	Disposizioni sui depositi di sostanze infiammabili			
Ambiti	Tutto il P.O.			
Descrizione	Art.17.2.4 del DM 19/03/2015 Depositi di sostanze infiammabili Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale			
Responsabilità	Il Datore di Lavoro coadiuvato dal SPP dispone le indicazioni. Il ST le accoglie e dispone gli accorgimenti tecnico strutturali. I Direttori di struttura e il Direttore medico di presidio controllano l'attuazione e l'esercizio per la parte di competenza specifica			
Stato di fatto	Non risultano evidenze sulla attuale eventuale presenza e dislocazione, sulle disposizioni e sui controlli di depositi puntuali di sostanze infiammabili			
Documento di riferimento				
STATO ADEMPIMENTO	Da verificare			
PREVISIONI	INIZIO		FINE	SETTEMBRE 2024


FASE 1	n. 3
Strategia Organizzativa	Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione.
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.17.4.1 comma 1 del DM 19/03/2015 Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.
Responsabilità	Il DL è responsabile del controllo sulla realizzazione e gestione degli impianti. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione e acquisisce le certificazioni di corretta realizzazione Il ST si occupa della manutenzione periodica e/o straordinaria degli impianti.
Stato di fatto	La documentazione è stata prodotta e consegnata in fase di SCIA di primo step
Documento di riferimento	Progetto approvato Progetti specifici
STATO ADEMPIMENTO	ADEMPIUTO
Piano di mantenimento	Il RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati. Il RST definisce e controlla le procedure di esercizio e di manutenzione

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 7 a 25	

FASE 1	n. 4
Strategia Organizzativa	Impianti elettrici.
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.17.5 comma 1 del DM 19/03/2015 Impianti elettrici. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Responsabilità	Il DL è responsabile del controllo sulla realizzazione e gestione degli impianti. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione e acquisisce le certificazioni di corretta realizzazione Il ST si occupa della manutenzione periodica e/o straordinaria degli impianti.
Stato di fatto	La documentazione è stata prodotta e consegnata in fase di SCIA di primo step
Documento di riferimento	Progetto approvato Progetti specifici
STATO ADEMPIMENTO	ADEMPIUTO
Piano di adeguamento	Il RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati. Il RST definisce e controlla le procedure di esercizio e di manutenzione
Previsioni	

FASE 1	n. 5
Strategia Organizzativa	Installazione impianto illuminazione sicurezza
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.17.5 comma 7 del DM 19/03/2015 Impianti elettrici. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza
Responsabilità	Il DL è responsabile del controllo sulla realizzazione e gestione degli impianti. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione e acquisisce le certificazioni di corretta realizzazione Il ST si occupa della manutenzione periodica e/o straordinaria degli impianti.
Stato di fatto	La documentazione è stata prodotta e consegnata in fase di SCIA di primo step
Documento di riferimento	Progetto approvato Progetto specifico
STATO ADEMPIMENTO	ADEMPIUTO
Piano di mantenimento	Il RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati. Il RST definisce e controlla le procedure di esercizio e di manutenzione

FASE 1	n. 6
Strategia Organizzativa	Estintori
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.18.2 comma 7 del DM 19/03/2015 Estintori Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati: - lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi; - in prossimità di aree a maggior pericolo.
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione dei rischi e, coadiuvato dal SPP, della definizione del numero, della tipologia e della posizione degli estintori. Il ST si occupa dell'approvvigionamento, della sistemazione e dei controlli manutentivi. La società che gestisce il servizio SAVA si occupa dei controlli di sorveglianza
Stato di fatto	Il numero, la tipologia e il posizionamento degli estintori corrisponde alle previsioni di progetto
Documento di riferimento	Progetto approvato PEE
STATO ADEMPIMENTO	ADEMPIUTO

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 8 a 25	


STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 2

Prima scadenza 24/04/2019 – Proroga 24/04/2023

TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI SECONDO STEP DEVONO ESSERE POSTI IN ATTO CON PRIORITA' ASSOLUTA E RATIFICATI DA APPOSITA SCIA


FASE 2	n. 1
Strategia Organizzativa	Disposizioni per aree di tipo A,E,F
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.13.3 del DM 19/03/2015 Rinvio a norme di prevenzione incendi</p> <p>Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.</p> <p>Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della definizione delle misure.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST, coadiuvato dai Direttori di reparto, dal Direttore medico di presidio e dal tecnico esperto, è responsabile della disposizione delle misure</p>
Stato di fatto	<p>Per le aree di tipo A (aree o impianti a rischio specifico cui all'elenco del DPR 151/2011) le indicazioni normative non sono rispettate</p> <p>Per le aree di tipo E (aree per servizi pertinenti) si rimanda al DVR</p> <p>Per le aree di tipo F (aree elevata tecnologia, sorgenti di radiazioni ionizzanti) si rimanda al DVR</p>
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	Da adempiere

FASE 2	n. 2
Strategia Organizzativa	Separazioni, comunicazioni
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.14.2 del DM 19/03/2015 Separazioni, comunicazioni</p> <p>Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:</p> <p>a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;</p> <p>b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;</p> <p>c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;</p> <p>d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 90</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p>
Stato di fatto	Le previsioni del progetto approvato sono verificate
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	Adempiuto

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 9 a 25	


FASE 2	n. 3
Strategia Organizzativa	Reazione al fuoco
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.15.2 lettere f,g,h del DM 19/03/2015 Separazioni, comunicazioni</p> <p>I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato:</p> <p>f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;</p> <p>g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;</p> <p>h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p> <p>I Direttori di reparto e il Direttore medico di presidio sono responsabili del controllo delle disposizioni</p>
Stato di fatto	Non è verificabile lo stato di attuazione della specifica prescrizione
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	Da verificare
Piano di adeguamento	Occorre realizzare un censimento dei prodotti indicati nelle disposizioni normative e ottenere le certificazioni di reazione al fuoco e documenti correlati

FASE 2	n. 4
Strategia Organizzativa	Prescrizioni d'uso su locali a rischio specifico
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.15.4 del DM 19/03/2015 Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali</p> <p>I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m², devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.</p> <p>Per le aree di Tipo F deve essere previsto l'impianto di spegnimento; tale impianto deve essere compatibile con le apparecchiature installate e può essere ad attivazione manuale; in tal caso, nel piano di emergenza deve essere prevista la procedura per attivare l'impianto di spegnimento e devono essere individuati gli addetti incaricati della eventuale attivazione, in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) la scelta del sistema di spegnimento da adottare deve prendere in considerazione l'eventuale raccolta dell'agente estinguente utilizzato.</p> <p>2. I piani interrati non devono essere destinati a degenza ad esclusione di quelli previsti per le aree di tipo F, che comunque non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato.</p> <p>3. Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.</p> <p>4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di tipo D1 e D2 purché siano separate con filtri a prova di fumo, ove necessario in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, provvisti di sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.</p> <p>Le aree di tipo F contenenti impianti diagnostici ad elevata tecnologia possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.</p> <p>5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dovranno avere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60; - porte di caratteristiche non inferiori a EI 60; - accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione; - illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux; - sistemi di aerazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. <p>Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>I Direttori di reparto e il Direttore medico di presidio sono responsabili del controllo delle disposizioni</p>
Stato di fatto	Occorre verificare che le previsioni di legge siano rispettate
Documento di riferimento	
STATO ADEMPIMENTO	Da verificare

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 10 a 25	


FASE 2	n. 5
Strategia Organizzativa	Aree e impianti a rischio specifico
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.17.1 comma 1 e 2 lettera e del DM 19/03/2015 Aree e impianti a rischio specifico</p> <p>Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:</p> <p>le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>I Direttori di reparto e il Direttore medico di presidio sono responsabili del controllo delle disposizioni</p>
Stato di fatto	Non è verificabile lo stato di attuazione della specifica prescrizione
Documento di riferimento	<p>Progetto approvato</p> <p>Progetti specifici</p>
STATO ADEMPIMENTO	
Piano di adeguamento	<p>Il RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati.</p> <p>Verranno verificate le previsioni di prevenzione dei singoli impianti realizzati e disposte le modifiche/adeguamenti necessari.</p>

FASE 2	n. 6
Strategia Organizzativa	Locali adibiti a depositi e servizi generali
Ambiti	Locali adibiti a depositi e servizi generali
Descrizione	<p>Art.17.2 del DM 19/03/2015 Aree e impianti a uso specifico</p> <p>17.2.1-Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m²</p> <p>1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m²; - strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60; - porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura; - rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme; - un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B, installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso. <p>2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m².</p> <p>17.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m²</p> <p>1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D1 e D2; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.</p> <p>2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1062 MJ/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.</p> <p>3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con i vincoli strutturali ed architettonici della struttura ospedaliera, o con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.</p> <p>4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.</p> <p>17.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m²</p> <p>1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C, D1, D2 ed F.</p> <p>2. L'accesso può avvenire dall'esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da spazio scoperto; - da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m; <p>oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.</p> <p>3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendio.</p> <p>4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.</p> <p>5. Nei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.</p> <p>6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m² o i 300 m² di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.</p> <p>7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.</p> <p>17.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)</p> <p>1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 60.</p> <p>2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m² devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>I Direttori di reparto e il Direttore medico di presidio sono responsabili del controllo delle disposizioni</p>
Stato di fatto	Attraverso il supporto della società che gestisce il servizio SAVA sono mappati i locali adibiti a deposito all'interno del P.O. Per ciascuno di questi verrà definito il carico di incendio
Documento di riferimento	ALL. A.10 Depositi di materiali combustibili: identificazione e calcolo del carico di incendio
STATO ADEMPIMENTO	In adempimento
Piano di adeguamento	Verranno impartite indicazioni specifiche sulla capacità e limitazioni dei singoli depositi e sulle modalità di stoccaggio dei materiali


 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 11 a 25	

FASE 2	n. 7
Strategia Organizzativa	Distribuzione gas combustibili
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.17.3.1 comma 1 del DM 19/03/2015 Separazioni, comunicazioni Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile degli interventi attuativi
Stato di fatto	E' presente un impianto di distribuzione di acetilene a servizio esclusivo del laboratorio di analisi Il gas è contenuto in bombole allocate in apposito box protetto all'esterno dell'edificio L L'impianto risponde alle indicazioni di legge
Documento di riferimento	Progetto approvato Progetti specifici
STATO ADEMPIMENTO	Adempiuto

FASE 2	n. 8
Strategia Organizzativa	Distribuzione gas medicali
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.17.3.2 comma 1 del DM 19/03/2015 Distribuzione gas medicali La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri: a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria; b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata; c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento. d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati. 2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere: - saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali; - segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto; - posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo; - ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile degli interventi attuativi I Direttori di reparto e il Direttore medico di presidio sono responsabili del controllo delle disposizioni
Stato di fatto	Nel corpo P e nel corpo M non sono pienamente rispettate le previsioni cui al punto a). Nel corpo P non sono pienamente rispettate le previsioni cui al punto 2.
Documento di riferimento	Progetto approvato Progetti specifici
STATO ADEMPIMENTO	In adempimento
Piano di adeguamento	Il RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati. Verranno verificate le previsioni di prevenzione dei singoli impianti realizzati e disposte le modifiche/adeguamenti necessari.

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 12 a 25	

FASE 2	n. 9
Strategia Organizzativa	Impianto di rivelazione e allarme antincendio
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.18.5 del DM 19/03/2015 Impianto di rivelazione , segnalazione e allarme incendio</p> <p>18.5.1 – Rivelazione e segnalazione</p> <p>1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:</p> <ul style="list-style-type: none"> · segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; · impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio. <p>2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.</p> <p>3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:</p> <p>a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;</p> <p>b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.</p> <p>I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.</p> <p>4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; · disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; · chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; · eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza. <p>5. I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.</p> <p>18.5.2 - Sistemi di allarme</p> <p>1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio con modalità dedicate alle tipologie delle varie aree cui è diretto l'allarme.</p> <p>2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.</p> <p>3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilità fra gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per affrontare l'emergenza.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p>
Stato di fatto	<p>Presso gli edifici del presidio, limitatamente alle zone che sono state oggetto di recente ristrutturazione, sono presenti rilevatori automatici fumi/incendio e avvisatori ad azionamento manuale.</p> <p>Per garantire il buon funzionamento degli impianti indicati è fondamentale mantenere un sistema di controllo programmato e periodico degli stessi, in particolare tali verifiche dovranno riguardare l'efficienza dei dispositivi collegati ai sistemi elettromagnetici di trattenuta e rilascio delle porte tagliafuoco.</p> <p>La struttura è stata dotata di n° 8 impianti di rivelazione, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. 1 impianto di rivelazione nel corpo "DEA" che serve tutto il corpo. • N. 1 impianto di rivelazione nel corpo "M" che serve tutto il corpo. • N. 1 impianto di rivelazione nel corpo "O" che serve il piano seminterrato. • N. 1 impianto di rivelazione nel piano terra del corpo "P" solo a servizio del reparto di anatomia patologica. • N. 1 impianto di rivelazione nel piano primo del corpo "P" a servizio di tutto il piano con la sola esclusione della zona dell'ex blocco operatorio ed ex rianimazione. • N. 1 impianto di rivelazione nel piano quarto del corpo "P" che serve tutto il piano. • N. 1 impianto di rivelazione nel piano quinto del corpo "P" che serve tutto il piano. • N. 1 impianto di rivelazione nel piano sesto del corpo "P" che serve tutto il piano. <p>Gli impianti installati non sono tra loro comunicanti e rimandano un allarme locale</p> <p>NON E' INSTALLATO NESSUN SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ALLARME</p>
Documento di riferimento	Planimetrie Impianto IRAI.
STATO ADEMPIMENTO	In adempimento
Piano di adeguamento	<p>Saranno progettati gli impianti IRAI per le parti non attualmente coperte</p> <p>Sarà realizzata la comunicazione dei singoli impianti con il CGE</p> <p>Sarà realizzato un sistema di diffusione dell'allarme per tutto il sito</p>


 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 13 a 25	

STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 3


Prima scadenza 24/04/2022 – Proroga 24/04/2026

FASE 3	n. 1
Strategia Organizzativa	Scale
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.15.5 del DM 19/03/2015 Scale</p> <p>15.5.1 - Generalità</p> <p>Comma 1 Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1. Per edifici fino a due piani fuori terra è ammessa la presenza di scale non protette a condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio sia non superiore a 40 m.</p> <p>Comma 3 Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.</p> <p>Comma 7 I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p>
Stato di fatto	Non risulta applicazione completa delle indicazioni progettuali
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	In programmazione


FASE 3	n. 2
Strategia Organizzativa	Scale
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.15.5.2 del DM 19/03/2015 Ammissibilità di una sola scala</p> <p>Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30; - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; - le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5. <p>2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte, adducanti verso un luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto.</p> <p>I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non siano presenti locali adibiti a degenza; b) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone; c) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI/EI 30; - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; - le porte normalmente tenute in posizione aperta devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5.
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p>
Stato di fatto	Non risulta verifica della applicazione delle indicazioni progettuali
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	In programmazione
Piano di adeguamento	Verranno verificate le previsioni normative di prevenzione dei singoli reparti/corpi e realizzati e disposte le modifiche/adeguamenti necessari.

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 14 a 25	

FASE 3	n. 4
Strategia Organizzativa	Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.17.4 del DM 19/03/2015 Impianti di condizionamento</p> <p>17.4.1 - Generalità</p> <p>1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <p>a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;</p> <p>b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;</p> <p>c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;</p> <p>d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.</p> <p>3. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.</p> <p>17.4.2 - Impianti centralizzati</p> <p>1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.</p> <p>2. I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato servito in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 munite di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura.</p> <p>3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.</p> <p>4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.</p> <p>5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.</p> <p>6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.</p> <p>17.4.3 - Condotte aerotermiche</p> <p>1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi, per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco, alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.</p> <p>2. Le condotte non devono attraversare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; - vani scala e vani ascensore; - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio. <p>3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.</p> <p>4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.</p> <p>17.4.4 - Dispositivi di controllo</p> <p>1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.</p> <p>2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.</p> <p>3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.</p> <p>17.4.5 - Schemi funzionali</p> <p>1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco; - l'ubicazione delle serrande tagliafuoco; - l'ubicazione delle macchine; - l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; - lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; - la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del sistema antigelo. <p>17.4.6 - Impianti localizzati</p> <p>1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, con l'esclusione dell'impiego di apparecchiature a fiamma libera.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p>
Stato di fatto	Devono essere completate e verificate tutte le attività impiantistiche e funzionali non che le prescrizioni aggiuntive per gli impianti in oggetto
Documento di riferimento	Progetto approvato Progetti specifici
STATO ADEMPIMENTO	In programmazione
Piano di adeguamento	Il RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati. Verranno verificate le previsioni di prevenzione dei singoli impianti realizzati e disposte le modifiche/adeguamenti necessari.

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 15 a 25	


FASE 3	n. 5
Strategia Organizzativa	Impianti elettrici
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.17.5 del DM 19/03/2015 Impianti elettrici</p> <p>2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:</p> <p>a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;</p> <p>b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;</p> <p>c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;</p> <p>d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);</p> <p>e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono secondo le indicazioni di cui al successivo comma 10.</p> <p>3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:</p> <p>a) illuminazione di sicurezza;</p> <p>b) impianti di rivelazione ed allarme;</p> <p>c) impianti di estinzione incendi;</p> <p>d) elevatori antincendio;</p> <p>e) impianto di diffusione sonora;</p> <p>f) impianti per la evacuazione dei fumi e del calore.</p> <p>L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per elevatori antincendio, impianti di estinzione incendi, impianto di diffusione sonora e impianti per la evacuazione dei fumi e del calore .</p> <p>5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.</p> <p>6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:</p> <p>a) rivelazione e allarme: 30 minuti;</p> <p>b) illuminazione di sicurezza: 90 minuti;</p> <p>c) elevatori antincendio: 90 minuti;</p> <p>d) impianti di estinzione incendio ed impianti per la evacuazione dei fumi e del calore: 90 minuti fatto salvo quanto diversamente previsto al punto 18;</p> <p>e) impianto di diffusione sonora: 90 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio.</p> <p>L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D1, D2 ed F.</p> <p>9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.</p> <p>10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F; - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio; - in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell'alimentazione elettrica e dell'utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti; - protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio. <p>È ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all'interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p>
Stato di fatto	Devono essere completate e verificate tutte le attività impiantistiche e funzionali non che le prescrizioni aggiuntive per gli impianti in oggetto
Documento di riferimento	<p>Progetto approvato</p> <p>Progetti specifici</p>
STATO ADEMPIMENTO	In programmazione
Piano di adeguamento	Il RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati. Verranno verificate le previsioni di prevenzione dei singoli impianti realizzati e disposte le modifiche/adeguamenti necessari.

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 16 a 25	

FASE 3	n. 6
Strategia Organizzativa	Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.18.1 del DM 19/03/2015 Generalità 1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato. 2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione
Stato di fatto	Dato non disponibile
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	In programmazione
Piano di adeguamento	OCCORRE VERIFICARE LA NECESSITA' DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IL RST acquisisce progetti (ove occorrono), Di.Co attestanti le indicazioni normative per gli impianti installati. Il RST definisce e controlla le procedure di esercizio e di manutenzione

FASE 3	n. 7
Strategia Organizzativa	Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.18.3 del DM 19/03/2015 Reti di idranti Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità,
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione
Stato di fatto	L'intero sito è protetto da un impianto di protezione attiva a rete di idranti/naspi. La rete antincendio è alimentata da una vasca di riserva idrica posta nel piazzale antistante il reparto oncologia ed è tenuta costantemente in pressione da un gruppo di pressurizzazione antincendio sistemato in apposito locale nella stessa zona. Lungo l'area da proteggere sono distribuiti i seguenti presidi antincendio: N. 115 idranti interni UNI 45. N. 9 idranti esterni UNI 70. N. 16 naspi N°10 Attacchi autopompa VVF.
Documento di riferimento	Planimetrie Impianto a rete di idranti.
STATO ADEMPIMENTO	Adempiuto
Piano di controllo	Occorre verificare, come dettagliato nell'allegato P.07, l'attuale corretta applicazione degli interventi di manutenzione e il controllo della funzionalità dell'impianto rispetto alle previsioni di legge e del progetto approvato.


FASE 3	n. 8
Strategia Organizzativa	Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.18.4 del DM 19/03/2015 Impianto automatico di spegnimento incendio 1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m². 2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti.
Responsabilità	DL /ST
Stato di fatto	Occorre verificare se esistono spazi con carico di incendio che prevede la specifica previsione
Documento di riferimento	All.A.10 depositi e carico di incendio
STATO ADEMPIMENTO	In fase di adempimento

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 17 a 25	

STATO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FASE 4

Prima scadenza 24/04/2025– Proroga 24/04/2028

FASE 4	n.1
Strategia Organizzativa	Reazione al fuoco
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.15.2 lettere a,b,c,d,e del DM 19/03/2015 Separazioni, comunicazioni</p> <p>1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):</p> <p>a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere</p> <p>È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni indicate con (1) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili. Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni indicate con (2) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.</p> <p>b) tutti gli altri ambienti</p> <p>Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (3) nella tabella riportata di seguito, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (4) nella medesima tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.</p> <p>Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe I, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.</p> <p>c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere</p> <p>Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (5) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.</p> <p>Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili; prodotti isolanti indicati con (6) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto; - protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con (7) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. <p>Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.</p> <p>d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti</p> <p>In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, indicate con (8) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con (9) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto; - protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (10) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto; - protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (11) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto; - protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).


 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 18 a 25	

FASE 4	n.1
	Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione I Direttori di reparto e il Direttore medico di presidio sono responsabili del controllo delle disposizioni
Stato di fatto	Non è verificabile lo stato di attuazione della specifica prescrizione
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	In programma
Piano di adeguamento	Occorre realizzare un censimento dei prodotti indicati nelle disposizioni normative e ottenere le certificazioni di reazione al fuoco

FASE 4	n.2
Strategia Organizzativa	Resistenza al fuoco delle strutture
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.15.1 del DM 19/03/2015 Caratteristiche costruttive e di compartimentazione 1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque almeno i seguenti valori: - piani interrati: R-REI/EI 60 - edifici di altezza antincendio fino a 24 m R-REI/EI 30 - edifici di altezza antincendio oltre 24 m R-REI/EI 60 2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Titolo. 3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione
Stato di fatto	Non è verificabile lo stato di attuazione delle previsioni di progetto
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	In programma

FASE 4	n.3
Strategia Organizzativa	Compartimentazione
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.15.3 del DM 19/03/2015 Compartimentazione 1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. omissis
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione
Stato di fatto	Non è verificabile lo stato di attuazione delle previsioni di progetto
Documento di riferimento	Progetto approvato
Piano di adeguamento	Occorre realizzare le compartimentazioni
STATO ADEMPIMENTO	In programma

FASE 4	n.4
Strategia Organizzativa	Scale
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	Art.15.5.1 del DM 19/03/2015 Scale Comma 2 2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2, devono essere a prova di fumo.
Responsabilità	Il DL è responsabile della valutazione specifica. La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi. Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione
Stato di fatto	Occorre verificare l'applicabilità del punto specifico
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	In programma

 ASL Oristano Azienda socio-sanitaria locale	MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO			
	A.05.2	DOCUMENTO DI STRATEGIA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO/STRUTTURALE/IMPIANTISTICO	REV.00	01/07/2024
			Pag. 19 a 25	


FASE 4	n.5
Strategia Organizzativa	Montalettighe
Ambiti	Tutto il P.O.
Descrizione	<p>Art.15.7 del DM 19/03/2015 montalettighe utilizzabili in caso di incendio</p> <p>Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2, devono disporre di almeno un montalettighe antincendio. L'uscita dal montalettighe deve immettere in luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero 30 m alle condizioni previste al punto 16.5, comma 3. Il montalettighe antincendio deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni vigenti ad eccezione dell'area dedicata, di cui al punto 7 della regola tecnica emanata con decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2005, che può essere realizzata nelle immediate vicinanze del vano montalettighe, anche se non comunicante direttamente.</p>
Responsabilità	<p>Il DL è responsabile della valutazione specifica.</p> <p>La definizione delle misure è in capo al progetto di prevenzione incendi.</p> <p>Il ST è responsabile dei processi attuativi, dalla progettazione alla realizzazione</p>
Stato di fatto	Occorre verificare l'applicabilità del punto specifico
Documento di riferimento	Progetto approvato
STATO ADEMPIMENTO	In programma

PREVISIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI

Le attività relative agli adeguamenti tecnico strutturali, sono in capo al SC Servizio tecnologico, logistico e patrimonio, che ha stilato un cronoprogramma previsionale di seguito allegato

PIANO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO P.O. SAN MARTINO		PERIODI						
ATTIVITÀ		gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24
SCIA I STEP	FASE 1 n. 1 Disposizioni per l'utilizzo di bombole di gas medicali							
	FASE 1 n. 2 Disposizioni sui depositi di sostanze infiammabili							
	FASE 1 n. 3 Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione							
	FASE 1 n. 4 Impianti elettrici							
	FASE 1 n. 5 Installazione impianto illuminazione sicurezza							
	FASE 1 n. 6 Estintori							

PIANO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO P.O. SAN MARTINO																																					
ATTIVITÀ																																					
SCIA II STEP	FASE 2 N. 1 DISPOSIZIONI PER AREE DI TIPO A, E, F	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27
	subfase 2.1.1 SIA per aree A																																				
	subfase 2.1.2 Lavori di adeguamento																																				
	subfase 2.1.3 Presentazione SCIA																																				
	FASE 2 N. 2 SEPARAZIONI, COMUNICAZIONI																																				
	subfase 2.2.1 Censimento delle separazioni e comunicazioni con altre attività																																				
	FASE 2 N. 3 REAZIONE AL FUOCO																																				
	subfase 2.3.1 Verifica dello stato di attuazione con il servizio di compet.																																				
	subfase 2.3.2 Ottenimento delle certificazioni di reazione al fuoco																																				
	subfase 2.3.3 Sostituzione dei prodotti con equivalenti conformi																																				
	FASE 2 N. 4 PRESCRIZIONI D'USO SU LOCALI A RISCHIO SPECIFICO																																				
	subfase 2.4.1 Censimento dei locali con limitazioni d'uso da norma																																				
	subfase 2.4.2 Attuazione delle limitazioni d'uso dei locali																																				
	FASE 2 N. 5 AREE E IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO																																				
	subfase 2.5.1 Censimento della distribuzione gas mediante bombole																																				
	FASE 2 N. 6 LOCALI ADIBITI A DEPOSITI E SERVIZI GENERALI																																				
	subfase 2.6.1 Depositi di sup. < 10 m2																																				
	2.6.1.1 Censimento dei depositi attuali																																				
	2.6.1.2 Individuazione dei depositi del P.O. nel progetto di P.IN.																																				
	2.6.1.3 Prog.esec. di adeguamento depositi																																				
	2.6.1.4 Lavori di adeguamento depositi																																				
	subfase 2.6.2 Censimento dei depositi di sup. < 50 m2																																				
	2.6.2.1 Censimento dei depositi attuali																																				
	2.6.2.2 Individuazione dei depositi del P.O. nel progetto di P.IN.																																				
	2.6.2.3 Prog.esec. di adeguamento depositi																																				
	2.6.2.4 Lavori di adeguamento depositi																																				
	subfase 2.6.3 Censimento dei depositi di sup. < 500 m2																																				



PIANO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO P.O. SAN MARTINO																																						
ATTIVITÀ		lug-27	ago-27	set-27	ott-27	nov-27	dic-27	gen-28	feb-28	mar-28	apr-28	mag-28	giu-28	lug-28	ago-28	set-28	ott-28	nov-28	dic-28	gen-29	feb-29	mar-29	apr-29	mag-29	giu-29	lug-29	ago-29	set-29	ott-29	nov-29	dic-29	gen-30	feb-30	mar-30	apr-30	mag-30	giu-30	
SCIA III STEP	FASE 3 N. 1 SCALE																																					
	subfase 3.1.1 Verifica della preesistenza																																					
	subfase 3.1.2 Affidamento SIA progetto esecutivo																																					
	subfase 3.1.3 Redazione progetto esecutivo																																					
	subfase 3.1.4 Esecuzione dei lavori																																					
	FASE 3 N. 2 SCALE																																					
	subfase 3.2.1 Verifica della preesistenza																																					
	subfase 3.2.2 Affidamento SIA progetto esecutivo																																					
	subfase 3.2.3 Redazione progetto esecutivo																																					
	subfase 3.2.4 Esecuzione dei lavori																																					
	FASE 3 N. 3 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE																																					
	subfase 3.3.1 Verifica della preesistenza																																					
	subfase 3.3.2 Affidamento SIA progetto esecutivo																																					
	subfase 3.3.3 Redazione progetto esecutivo																																					
	subfase 3.3.4 Esecuzione dei lavori																																					
	FASE 3 N. 4 IMPIANTI ELETTRICI																																					
	subfase 3.4.1 Verifica della preesistenza																																					
	subfase 3.4.2 Affidamento SIA progetto esecutivo																																					
	subfase 3.4.3 Redazione progetto esecutivo																																					
	subfase 3.4.4 Esecuzione dei lavori																																					
	FASE 3 N. 5 MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO																																					
	subfase 3.5.1 Verifica della preesistenza																																					
	subfase 3.5.2 Affidamento SIA progetto esecutivo																																					
	subfase 3.5.3 Redazione progetto esecutivo																																					
	subfase 3.5.4 Esecuzione dei lavori																																					
	FASE 3 N. 6 MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO																																					
	subfase 3.6.1 Verifica della preesistenza																																					

